



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N. _____

REGOLAMENTO COMUNALE

**Concessione del servizio di Assistenza Domiciliare agli
anziani nel territorio comunale, in applicazione della
Legge Regionale 18.10.1989, n. 21.**

Approvato con delibera consiliare n. 8 del 21.2.1996 -
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.4 al 30.4.1996 -



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N. _____

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di erogazione di assistenza domiciliare ai cittadini che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento di vecchiaia, residenti in questo Comune e che versino nelle condizioni previste dall'art. 5 della Legge Regionale 18.10.1989, n. 21, nonché in attuazione delle finalità previste dalle leggi dello Stato e dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 2

PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare che la concessione del Servizio di Assistenza domiciliare avvenga nella piena imparzialità e trasparenza amministrativa.

ART. 3

FINALITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare intende dare all'anziano in condizioni di bisogno una serie di servizi a domicilio al fine di consentirgli di condurre, restando nel proprio domicilio, una vita dignitosa e possibilmente autosufficiente, nel tentativo di evitare forme di ricovero o ospedalizzazioni durature nel tempo.

E' intesa a stimolare la vita di relazione sociale e a favorire la piena integrazione nel nucleo di appartenenza.

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI

La Giunta Comunale concede il predetto servizio in applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 della L.R. n. 21/89 e specificatamente:

- Anziani che abbiano raggiunto l'età pensionabile;
- Anziani non autosufficienti per patologia fisica e mentale;
- Anziani che vivono da soli in stato di salute precaria;
- Anziani che vivono da soli;
- Anziani che convivono, ma in condizione di allettamento;
- Anziani conviventi in stato di salute precaria.

La Giunta Comunale, sentito il parere della Consulta Comunale

per gli Anziani, determina con il presente Regolamento i criteri di ammissione al Servizio di Assistenza domiciliare.

ART. 5
MISURE D'INTERVENTO

Il Servizio di Assistenza domiciliare è gratuito per i soggetti di cui all'art. 4 semprechè non siano in possesso della situazione reddituale disciplinata nelle fasce che l'Amministrazione ha stabilito nell'articolo seguente.

ART. 6
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

L'Amministrazione Comunale, al fine di estendere il diritto di partecipazione all'assistenza domiciliare al cittadino anziano in condizione di bisogno, fissa i seguenti criteri:

FASCIA 0

- Soggetto beneficiario con reddito pro-capite inferiore a £.5.000.000 - Partecipazione spesa: Gratuita;

FASCIA I

- Soggetto beneficiario con reddito pro-capite oltre £.5.000.000 e fino a £. 10.000.000 - Partecipazione spesa: 12%;

FASCIA II

- Soggetto beneficiario con reddito pro-capite oltre £.10.000.000 e fino a £. 12.000.000 - Partecipazione spesa: 16%;

FASCIA III

- soggetto beneficiario con reddito pro-capite oltre £.12.000.000 e fino a £. 14.000.000 - Partecipazione spesa: 20%;

FASCIA IV

- soggetto beneficiario con reddito pro-capite oltre £.14.000.000 e fino a £. 20.000.000 - Partecipazione spesa: 26%;

FASCIA V

- soggetto beneficiario con reddito pro-capite oltre £.20.000.000: Intero costo.

Nel considerare i casi da inserire nell'elenco degli assistiti si dovrà tenere conto dell'indennità di accompagnamento, in quanto ciò presuppone un primo intervento da parte delle Istituzioni e, pertanto, una prima garanzia di assistenza.



COMUNE DI AMALFI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N. _____

ART. 7

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Le concessioni di cui al presente articolo sono erogate su istanza degli interessati, su segnalazioni dei cittadini, Enti o Associazioni e devono essere indirizzate al Sindaco.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno contenere:

- le esatte generalità del soggetto beneficiario;
- le motivazioni per le quali sono richieste le prestazioni;
- ogni notizia utile ai fini di una corretta valutazione della stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- il certificato del medico curante che attesti le condizioni di non autosufficienza o di autosufficienza parziale;
- il verbale della Commissione Invalidi Civili qualora il soggetto usufruisca dell'indennità di accompagnamento;
- situazione reddituale o cedolino I.N.P.S.;
- situazione di famiglia.

L'Amministrazione Comunale, oltre a valersi dell'Ufficio Servizi Sociali e del parere della Consulta Comunale per gli Anziani, può avvalersi di altri organi ed uffici per acquisire informazioni utili alla valutazione di ogni singolo caso.

ART. 8

DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza domiciliare viene assicurato dal Comune in relazione alle disponibilità di Bilancio e ai contributi regionali. Il diritto all'assistenza domiciliare decade per:

- decesso del soggetto beneficiario;
- richiesta di rinuncia (in tal caso il soggetto beneficiario sarà sostituito di ufficio, selezionando dall'apposita lista di attesa il soggetto avente più diritto);
- eventuale assenza non motivata del soggetto beneficiario per un periodo superiore a 30 giorni (in tal caso le ore di assistenza domiciliare eccedenti nel computo complessivo già ripartito, verranno ripartite agli assistiti aventi più diritto).

ART. 9

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza domiciliare può essere sospeso

temporaneamente qualora si verificchino le seguenti condizioni:
- ricovero del soggetto beneficiario presso case di cura o strutture ospedaliere.

ART. 10
FUNZIONI AMMINISTRATIVE

L'Ufficio Servizi Sociali è tenuto:

- all'istituzione di un registro dei soggetti beneficiari;
- all'istituzione di una lista di attesa dei richiedenti il servizio;
- alla raccolta dati di ogni assistito;
- ad una relazione semestrale sul servizio e alla verifica del suo svolgimento;
- a curare il collegamento amministrativo con la Consulta e con altri Enti.

ART. 11
CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale, al fine di garantire al soggetto anziano avente diritto alla prestazione dell'assistenza domiciliare, la piena efficienza ed imparzialità, dispone a verifica del servizio, un controllo semestrale mediante consegna di apposito modulo da compilarsi a cura dell'assistito o di un suo familiare, da cui si evincano notizie relative al servizio offerto.

ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'esame favorevole dell'Organo Regionale di Controllo.

Il Segretario Comunale ne dispone la pubblicazione e ne attesta successivamente l'avvenuta esecutività.